



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DISCIPLINA APPLICABILE ALLE NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI CON
CONSEGNA AL PORTIERE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 11/03/2025, n. 2637/2025

Composizione

Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Notifica mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della
raccomandata - Disciplina applicabile – Individuazione – Conseguenze
in tema di consegna dell'atto al portiere.

Massima

In tema di notifiche, se l'atto impositivo è consegnato al portiere dello
stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti
nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139
c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia
provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia
dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio
finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano
applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non
quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al
portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario
l'invio della raccomandata al destinatario.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 139

L. 20/11/1982 num. 890

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 – 01 Conf

Cass Sez. 5, del 05/08/2024 n. 21972 (Rv. 672339 - 02) Vedi

Cass. Sez. 5, del 13/03/2025 n. 6702 (Rv. 674368 - 01) Vedi

Anno pubbl.

2025

Red. ...